

ACCORDO AZIENDALE
DI II LIVELLO

Addì, 16 aprile 2015

Fra

Clean Service S.r.l. – Divisione Itinere, rappresentata dal Signor Antonio Di Loreto

e

Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:

FILT CGIL rappresentata da Gaetano Iacobucci;

FIT – CISL rappresentata da Salvatore Pellecchia, Marco Zappacosta e assistita dall' R.S.A. Vincenzo Valvano;

UIL Trasporti rappresentata da Massimo Ferretti;

UGL TAF rappresentata da Andrea Crimaldi, Maurizio Covini, Diego Tortora;

SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da Claudio Fiorenza, Angelo Pistone, Danilo Fedele.

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF), per la società Clean Service S.r.l. - Divisione Itinere.

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali Clean Service S.r.l. - Divisione Itinere, potrà conseguire una efficace e produttiva gestione dell'appalto.

Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente accordo si applicano al personale impiegato nel perimetro dell'appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno completa applicazione l'accordo del cambio appalto del 30 ottobre 2013 (e successiva ratifica in data 28.2.2014), nonché le norme del vigente CCNL Mobilità / Attività Ferroviaria 20.7.2012.

1

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 01 maggio 2015 al 30 aprile 2018 salvo proroghe o rinnovi, così come previsto all'art. 5 CCNL Mobilità-AF 20.07.2012.

Articolo 1

RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione

Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. I CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- dettaglio delle attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive;
- obiettivi di produttività;
- tassi di adesione al Fondo Pensione complementare Eurofer;
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

A livello di unità produttiva:

- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni
- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del "Cambio orario di Trenitalia) ;
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il

rinnovo del presente accordo Aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- effetti dell'attività di promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- effetti delle modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane;

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 2

UNITA' OPERATIVE

In applicazione dell'art. 45 punto 2 del CCNL Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative:

Torino, Milano, Venezia, Genova, Roma, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Taranto.

Articolo 3

DECLARATORIA PROFESSIONALE

Le parti, in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, hanno individuato una nuova figura professionale che viene inserite in via sperimentale. A mero titolo esemplificativo di seguito si riporta la declaratoria delle mansioni:

Livello professionale C: TECNICI

Area Manager

Lavoratori che svolgono analisi periodiche sull'andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul clima organizzativo; propone suggerimenti per l'incremento delle vendite e collabora con la funzione "formazione" per valutare l'efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l'applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2004).

In attuazione dell'art 27, c 1.6 del CCNL della Mobilità/ AF del 20-7-2012 e per le medesime considerazioni, le parti hanno individuato in via sperimentale l'integrazione delle seguenti declaratorie professionali secondo la declaratoria delle mansioni che di seguito si riporta a titolo semplificato.

Livello Professionale F: GENERICI

Addetto al minibar

Lavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, sulla base di procedure prestabilite, promuovono sul treno la vendita dei prodotti commercializzati con l'ausilio del bar mobile nel rispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.

Qualora la composizione dell'equipaggio prevista sia inferiore a tre lavoratori e limitatamente ai servizi ordinari effettuati sui treni classificati "Freccia Bianca" provvedono al controllo del carico in partenza, alla redazione dell'inventario delle merci a fine servizio e alle relative operazioni accessorie e strumentali, alla vendita dei prodotti commercializzati presso bar su postazione fissa ove esistente, nonché all'assistenza e all'accoglienza dei viaggiatori.

Livello Professionale E: OPERATORI

4

Addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno

Lavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, effettuate su treni classificati "Freccia Rossa" e "Frecciargento" sulla base di procedure prestabilite ed in condizioni di autonomia esecutiva provvedono alle operazioni preliminari e finali del servizio.

Svolgono altresì il servizio di sala secondo modalità di esecuzione predeterminata, provvedendo direttamente a bordo treno all'approntamento dei pasti secondo ricette predefinite, alla preparazione delle pietanze e alla presentazione delle stesse adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale e delle attrezzature di ristorazione.

Svolgono anche compiti di carattere manuale destinati a fornire il servizio di accoglienza/assistenza a bordo, di ristorazione e le necessarie attività d'offerta, prenotazioni, preparazione e vendita dei prodotti commercializzati.

Il tutto nel rispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 4

ORARIO DI LAVORO

Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.

- a. L'assenza dalla residenza è elevabile sino a 40 ore con le modalità di cui all'art. 28 punto 2.7.F5 – previo accordo aziendale in fase di compilazione turni.

Tale elevazione non interviene in alcun modo nel computo delle giornate di ferie godute dal dipendente.

- b. E' possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato con le modalità di cui all' art. 28 punto 2.7.F3. previo accordo aziendale in sede di definizione turni.

- c. Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo, a livello di unità produttiva, in fase di definizione turni.

- d. Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell'attivazione delle stesse scattano

i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 "Trattamento economico".

Articolo 5

PERMESSI SINDACALI – ISTITUZIONE E PREROGATIVE RSU/RLS

Ferme restando le previsioni della legge 300/70 nonché dell'art. 8 CCNL della Mobilità – Area AF del 20.7.2012, convenendo sulla necessità di ridurre l'attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione del punto 3 del predetto articolo, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi sindacali retribuiti:

1. I componenti le RSU o, fino alla loro costituzione, le RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e s.m.i
2. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10 (zerovirgoladieci). Eventuali decimali verranno arrotondati per eccesso. In caso di convocazione da parte dell'Azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto ad un numero massimo di numero 3 permessi per evento, che non inficerà il totale permessi mensile. L'applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno. Solo in fase di applicazione, verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di aprile 2015.
3. Le domande di fruizione del permesso dovranno pervenire alla Società datrice con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L'Azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 24 ore successive alla presentazione.
4. Le Parti si impegnano a definire entro e non oltre 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo le modalità di costituzione, di funzionamento nonché le prerogative delle RSU e dei RLS.

Articolo 6

PASTI AZIENDALI

Premesso che per il personale cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a Euro 5,20.

Articolo 7 MALATTIA



Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviando integralmente al dettato degli art. 32 e 33 CCNL Mobilità AF 20.07.2012

Articolo 8

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO EUROFER

Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. Mobilità AF 20.07.2012 al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Le parti provvederanno a disciplinare i dettagli tecnici dell'adesione al Fondo entro e non oltre 30 gg. dalla firma del presente accordo.

Articolo 9

TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l'adozione della nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengono di istituire le seguenti attività:

1. INDENNITÀ DI ASSENZA DALLA RESIDENZA

Al personale viaggiante viene riconosciuta una indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria per quanto attiene al trattamento normativo.



Con riferimento alla parte economica, in applicazione dell'ultimo comma del punto 2.1 art. 77 CCNL applicato, l'Azienda corrisponderà un compenso per assenza dalla residenza secondo il seguente schema:

- a. Per servizi senza riposo fuori residenza € 0,21;
- b. Per servizi con riposo fuori residenza € 0,45;

L'importo dell'indennità di assenza dalla residenza è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.

2. INDENNITA' MANEGGIO DENARO

7



L'indennità di cui all'art. 80 punto 1 del CCNL Area Mobilità A/F del 20.07.2012 sarà erogata al solo personale che espliciti le relative funzioni previste dal C.C.N.L. citato.

3. INDENNITA' DI FLESSIBILITA' ORARIA

3.1 Al personale il cui turno prevede il superamento delle 13 ore del periodo di lavoro giornaliero sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 8,00.

3.2 Al personale il cui turno prevede il superamento delle 24 ore del periodo di assenza dalla residenza e fino alla 30a ora sarà riconosciuta un un'indennità pari ad € 5,00;

3.3 Al personale il cui turno prevede il superamento della 30a ora del periodo di assenza dalla residenza e fino alla 40a ora sarà riconosciuta un un'indennità pari ad € 8,00;

- Fermo restando che le indennità di cui ai punti 3.2 e 3.3. non sono cumulabili, in caso di cumulo delle indennità riportate ai punti 3.1 e 3.2. l'indennità sarà di € 11,00 (undici/00) ; nel caso di cumulo delle indennità riportate ai punti 3.1 e 3.3. l'indennità sarà di € 14,00 (quattordici/00).

- Le indennità di cui al presente punto 3. Non saranno corrisposte in caso di assenza a qualsiasi titolo.

4. DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

In considerazione della particolarità dei servizi eseguiti dall'azienda ed al fine di garantire gli attuali livelli retributivi, le parti convengono che al personale viaggiante viene riconosciuta la indennità di seguito indicata:

Per ogni giornata di servizio programmato di andata e ritorno senza riposo fuori residenza interessanti una sola coppia di treni € 18,08;

L'importo dell'indennità di diaria è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.

Articolo 10

PREMIO DI RISULTATO

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità Aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti

8



territoriali di riferimento per consuntivare i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 30 giugno 2015.

Articolo 11

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti stipulanti si danno atto che – a fronte di esplicita richiesta anche di una sola delle due parti del presente accordo – sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione del presente contratto. Le parti si danno atto che in ogni caso entro il 30/10/2015 verrà attivato un primo tavolo di monitoraggio con le finalità di cui sopra.

Articolo 12

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione del punto 9 art. 22 bis CCNL applicato, si potrà far ricorso all'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante per i profili professionali di cui ai livelli B, C, D, E ed F della propria struttura organizzativa.

In particolare potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie della figura di :

Addetto ai servizi di bordo treno

Entro e non oltre la data del 30 giugno 2015, le parti concorderanno il piano formativo di dettaglio relativo ai profili professionali oggetto dell'apprendistato.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 16 aprile 2015

Clean Service S.r.l. Divisione Itinere

FILT CGIL

FIT - CISL

UIL Trasporti

UGL TAF

SALPAS ORSA FERROVIE